

**IL TRIBUNALE DI UDINE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianmarco Calienno, nel procedimento iscritto al n.3450/24 R.g. Vol.G., ha emesso la seguente

ORDINANZA

(art.669 sexies 2° comma cpc e 19 CCII)

Letta l'istanza depositata il 26/3/24 nell'interesse della _____, rapp.ta e dif.sa

_____, con cui si chiede, ex art.19 CCII e 669 bis c.p.c., l'emissione di misure cautelari nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa, assumendo le seguenti conclusioni: (a) inibire ai creditori muniti di decreto ingiuntivo come nominativamente individuati sub doc. 13, per un periodo di tempo almeno pari a 120 giorni, e così sino al termine di naturale scadenza della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa: (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;

visto il proprio decreto del 28/3/24 con cui si disponeva di assumere preliminarmente urgenti informazioni dall'Esperto in merito allo stato delle trattative con i creditori nei cui confronti si chiedevano i provvedimenti cautelari nonché sullo stato attuale delle prospettive di risanamento in riferimento alla loro concretezza e alle chance di successo della manovra finanziaria in relazione, in particolare, agli sviluppi della vicenda originatasi dalla comunicazione, ricevuta da RdE in data 11 marzo 2023, da parte della " _____ ", committente della commessa in corso di esecuzione in Danimarca per la progettazione e costruzione del " _____ " nonché sugli eventuali eventi successivi all'adozione del recente provvedimento emesso all'esito del procedimento ex art.22 1° comma lett. a) CCII;

viste le informazioni fornite dall'Esperto il quale ha espresso parere favorevole alla concessione delle misure cautelari richieste dalla società;

visto il proprio decreto dd.3/4/24, emesso *inaudita altera parte* ex art.669 sexies 2° comma c.p.c. e 19 CCII, con cui si inibiva per 30 giorni ai creditori muniti di decreto ingiuntivo, come nominativamente individuati sub doc. 13 di parte ricorrente, (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ e sui beni e diritti attraverso

i quali è esercitata l'attività di impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati e al contempo si fissava l'udienza del 18/4/2024 per la conferma, la modifica o la revoca del decreto stesso, ritenendo che la ricorrenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum* a sostegno dell'istanza si apprezzasse positivamente da quanto si evinceva dal parere favorevole dell'Esperto, fatta salva ogni diversa considerazione, anche in punto ammissibilità, all'esito della predetta udienza, considerando altresì, quanto alla durata di efficacia delle misure cautelari richieste, che essa, ai fini dell'emissione del decreto, andasse limitata a trenta giorni, ritenuto termine congruo per contemperare il sacrificio imposto ai creditori interessati con i tempi di definizione del presente procedimento;

ritenuta la rituale notificazione del ricorso/decreto, del doc.13 e del parere dell'Esperto ai 38 creditori nei confronti dei quali la società ricorrente ha chiesto l'emissione del provvedimento cautelare di inibizione, specificamente indicati nelle tabelle A, B e C prodotte con la nota di deposito del 18/4/24;

viste le memorie dei due soli creditori costituitisi nel presente procedimento, ossia la
e la ditta ;

visto il verbale di udienza del 18/4/24;

vista la memoria autorizzata del 24/4/24 della società ricorrente esplicativa dello sviluppo delle attività in corso per l'erogazione delle già autorizzate linee di firma urgenti, recante anche gli aggiornamenti ulteriori rispetto a quanto trattato in occasione dell'udienza del 18 aprile 2018, e il parere integrativo favorevole dell'Esperto;

vista l'ulteriore documentazione versata in atti con la nota del 26/4/24;

sciolta la riserva

OSSERVA

Preliminarmente, come anticipato nel decreto emesso *inaudita altera parte*, occorre chiedersi se siano ammissibili nell'ambito della composizione negoziata della crisi misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche, da far valere nei confronti di determinati creditori, oltre il termine massimo di giorni 240 previsto dall'ultimo periodo del 5° comma dell'art.19 CCII.

E' bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva.

A sostegno di tale conclusione milita la natura innominata dei provvedimenti cautelari nell'ambito del CCII (vedi in tal senso l'art.2 lett.q CCII), ancorchè teleologicamente finalizzati, nell'ambito della composizione negoziata, a quanto necessario "*per condurre a termine le trattative*" (art.19 1 comma CCII).

Essi, quindi, sulla scorta del dato normativo positivo possono assumere tendenzialmente, nel rispetto del principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, qualsivoglia contenuto che risulti funzionalmente necessario a condurre a termine le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

Ergo, in astratto, non è precluso da argomenti letterali che tali provvedimenti possano assumere il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche quando ciò sia necessario per condurre a termine le trattative, allorquando sia scaduto il termine massimo di 240 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 5° dell'art.19 CCII, considerato che prima di allora, vista la possibilità di ricorrere alle misure protettive tipiche *erga omnes*, l'oggetto dei provvedimenti cautelari in sede di composizione negoziata dovrebbe necessariamente essere diverso e complementare (c.d. misure protettive atipiche), ferma restando l'immanenza del criterio della funzionalità rispetto al buon esito delle trattative.

Ciò perché, l'interpretazione letterale del 4° e 5° comma dell'art.19 CCII induce a ritenere che il limite massimo di 240 giorni -assimetrico rispetto alla massima durata (annuale) della composizione negoziata (vedi comma 7° dell'art.17 CCII)¹- sia applicabile alle sole misure protettive tipiche tenuto conto che a mente del 4° comma la determinazione della loro durata da parte del giudice costituisce un requisito necessario delle sole "misure protettive", mentre in riferimento ai "provvedimenti cautelari" è solo un'eventualità, palesata da "ove occorra".

Il che rende plausibile circoscrivere, considerata la diretta concatenazione dei commi 4° e 5° dell'art.19 CCII, alle sole "misure protettive", non ai "provvedimenti cautelari", il limite temporale dell'ultimo periodo del 5° là dove dispone che "*La durata delle **misure** non può superare i duecentoquaranta giorni*".

Ma, in realtà, militano a favore dell'ammissibilità di siffatti provvedimenti cautelari argomenti ben più solidi che derivano dallo stesso assetto normativo della composizione negoziata della crisi che, come risulta evidente, anche e soprattutto, nel caso che ci occupa, disegna una sorta di percorso a formazione progressiva.

Un percorso, a cui partecipano a vario titolo svariati soggetti e in cui si intrecciano iniziative del debitore e provvedimenti del Tribunale, attività dell'Esperto, trattative con istituti finanziari e creditori commerciali, il cui grado di avanzamento può essere ad certo punto così elevato, anche per

¹ presumibilmente la scelta del legislatore di fissare il termine in misura inferiore rispetto alla durata massima della composizione negoziata è volta a contemperare, a priori, il sacrificio imposto alla generalità dei creditori rispetto alla finalità del risanamento dell'impresa e allo stesso tempo a svolgere una funzione acceleratoria delle trattative, ipotizzando che nella normalità dei casi l'esigenza di misure protettive tipiche è più marcata all'inizio della composizione negoziata rispetto alla fine, lasciando, quindi, eventualmente allo strumento cautelare di colmare il gap con la durata massima della composizione negoziata nei casi in cui, attraverso misura selettive per oggetto e per destinatari, sia necessario, in uno stato particolarmente avanzato delle trattative, assicurarne il buon esito.

l'effettiva conclusione di un numero considerevole di accordi con i creditori, che, in vista del raggiungimento della finalità immanente del risanamento dell'impresa, risulti necessario, per condurle a termine, proteggere ulteriormente il patrimonio dell'impresa debitrice con iniziative mirate (ossia misure selettive per destinatari determinati) anche oltre il limite dei 240 giorni previsto per le misure protettive tipiche.

Ciò, anche al fine di consentire di dare concreta attuazione a decisioni del Tribunale (si pensi nel caso di specie ai tempi per l'effettiva erogazione delle garanzie di firma prededucibili autorizzate ex art.22 CCII) funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.

Orbene, così superato il vaglio di ammissibilità, occorre, quindi, verificare, sulla scorta del parametro del verosimile che governa i limiti di cognizione della tutela cautelare, la ricorrenza, o meno, nel caso di specie dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, ancorchè declinati in relazione alla funzione che il CCII riserva ai provvedimenti cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

La risposta, è bene evidenziarlo sin d'ora, non solo è affermativa, ma consente di accogliere pienamente la tutela cautelare per la durata richiesta dalla società debitrice per 120 giorni, ossia sino al 2/8/2024 data limite per la conclusione della composizione negoziata che ci occupa.

Quanto al *fumus*, vengono in soccorso i pareri favorevoli resi dall'Esperto e gli aggiornamenti versati atti dalla società debitrice in merito allo stato delle trattative e, in particolare, gli aggiornamenti sulla fase molto avanzata di attuazione del provvedimento autorizzativo del Tribunale delle linee di garanzia urgenti prededucibili ex art.22 lett. a) CCII per l'importo 96.400.000,00, di seguito ridotto a Euro 86.400.000,00 con decreto del 10/4/24.

In particolare, la verosimile prossima erogazione delle linee di credito di firma prededucibili che si evince dai predetti aggiornamenti, riscontrati positivamente dall'Esperto nei pareri resi nel presente procedimento, consentono di confermare quanto già evidenziato dal Tribunale nel procedimento ex art.22 lett.a) CCII, ossia che siano tuttora persistenti le concrete prospettive di risanamento e, al contempo, che sia verosimile e ragionevole presumere che le chance di perfezionamento della manovra finanziaria -elaborata dalla società ricorrente a sostegno del piano industriale- non siano confinate nell'area della mera possibilità, quanto piuttosto in quella della concreta probabilità di successo.

Ciò sulla base della considerazione che la disponibilità di adeguata "*bondistica*" in favore dell'attività caratteristica della società, nelle varie fasi in cui essa si articola, rafforza le prospettive di risanamento intrapreso, costituendo il pilastro della continuità aziendale e, al contempo, il presupposto per garantire la migliore soddisfazione dei creditori.

Del resto, come anticipato trattando in linea generale dell'ammissibilità dei provvedimenti cautelari richiesti -che si traducono in misure inibitorie dello stesso tenore delle misure protettive tipiche nei confronti di un numero circoscritto di creditori (38) muniti di titolo esecutivo, anche *sub iudice*, a fronte di una platea di oltre 4mila creditori- risulta ricorrere nella caso in esame proprio quel grado di avanzamento delle trattative con gli istituti finanziari e con i creditori commerciali così elevato, anche per l'effettiva conclusione di un numero significativo di accordi ex art.57 CCII anche con creditori destinatari delle misure, che, in vista del raggiungimento della finalità immanente del risanamento dell'impresa, rende necessario, per condurle a termine, l'adozione della tutela cautelare selettiva richiesta per proteggere ulteriormente per 120 giorni il patrimonio dell'impresa debitrice sino alla naturale scadenza della composizione negoziata (2 agosto 2024), quindi oltre il limite dei 240 giorni previsto per le misure protettive tipiche; ciò, anche al fine di consentire di dare concreta attuazione alla predetta decisione del Tribunale ex art.22 lett.a) CCII, funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.

Quanto poi all'unico creditore dei due costituitisi (tutti gli altri nonostante la rituale notificazione del ricorso/decreto non si sono costituiti) che ha manifestato opposizione alla tutela cautelare, mutando le proprie conclusioni in sede di udienza, ossia la ritiene il Tribunale che siffatta opposizione si scontri con l'accordo ex art.57 CCII già sottoscritto in data 12/3/24 con la società debitrice in cui è stata concesso in favore di RdE un periodo di moratoria decorrente dalla sottoscrizione sino alla data di omologa stimata per il 30/9/24.

Sicchè non vi è ragione per escludere tale creditore tra i destinatari della tutela cautelare, considerato che la già avvenuta stipulazione dell'accordo ex art.57 CCII rafforza il convincimento del Tribunale in relazione allo stato avanzato delle trattative con i creditori e, quindi, la ricorrenza del requisito del *fumus*.

Passando al vaglio del requisito del *periculum in mora*, reputa il Tribunale che esso si sostanzia nell'accertare sommariamente la ricorrenza del rischio che la mancata concessione delle misure cautelari richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, tenendo conto, da un lato, della strumentalità delle stesse rispetto al buon esito delle trattative e, dall'altro, del doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato e creditori.

Nel caso di specie, coglie nel segno la difesa della società debitrice nell'evidenziare che in ipotesi di diniego della tutela cautelare oggetto di domanda, i creditori già muniti di un provvedimento monitorio nei confronti di RdE ben potrebbero azionare in via esecutiva siffatti titoli e, per l'effetto, intaccare la garanzia patrimoniale societaria, e ciò a discapito degli altri creditori.

Tale evenienza evidentemente potrebbe verosimilmente pregiudicare la prosecuzione delle trattative in corso con il ceto creditorio per la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito, con presumibili ripercussioni negative sulla buona riuscita della manovra di risanamento, tenuto conto anche del rilevante importo portato dai decreti ingiuntivi indicati sub doc. 13, da un lato, e dello stato avanzato delle trattative, dall'altro lato, come del resto si apprezza dagli aggiornamenti versati in atti dalla società e confermati dal parere dell'Esperto.

Allo stesso modo la costituzione, poi, di cause di prelazione legali attraverso atti esecutivi e cautelari in un momento di negoziazione con i creditori di una manovra di ristrutturazione potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la continuità aziendale che nel caso di specie costituisce verosimilmente la soluzione in grado di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, potendo anche minare l'attuazione del provvedimento ex art.22 lett. a) CCII adottato dal Tribunale proprio in funzione di tale continuità.

Quanto poi al necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi, ritiene il Tribunale del tutto condivisibile quanto affermato sul punto dalla società debitrice nelle proprie difese ossia che *“avuto riguardo alla manovra di ristrutturazione in corso di definizione da parte della Società, che prevede, tra le altre, la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII con il ceto creditorio, il sacrificio imposto ai creditori nei cui confronti si richiede l'applicazione delle misure cautelari appare compensato in ragione del fatto che:*

-da un lato, con taluni degli stessi creditori indicati nell'elenco sub doc. 13, come si evince dalla tabella medesima nonché dal file di aggiornamento sub doc. 14, sono già in corso trattative avanzate volte alla sottoscrizione di accordi di ristrutturazione del debito e, pertanto, tali soggetti stanno per manifestare la propria adesione al percorso di risanamento intrapreso della Società;

- dall'altro lato, per gli altri creditori con cui non sono al momento in corso trattative, gli stessi vedranno integralmente, a norma di legge, soddisfatta la propria pretesa creditoria nel termine di 120 giorni dalla omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, con la conseguenza che appare proporzionata la richiesta di inibire a tali soggetti l'avvio di azioni esecutive e/o cautelari in danno della Società per un periodo di tempo comunque limitato posto che si ritiene che possa essere di prossima definizione la sottoscrizione del montante di accordi necessario ai fini del deposito del ricorso per l'omologazione.”.

In definitiva, ritiene il Tribunale che la tutela cautelare invocata dalla società debitrice vada integralmente accolta sicchè a parziale modifica del già emesso decreto *inaudita altera parte* le misure richieste vanno concesse per la durata di giorni 120, ossia sino al 2/8/2024, nei confronti dei creditori nominativamente indicati negli allegati A, B e C alla nota di deposito della società ricorrente del 18/4/24.

Ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del procedimento tenuto conto della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

visti gli art.669 sexies 2° comma c.p.c. e 19 CCII

- a) a parziale modifica del decreto del 3/4/24, inibisce per 120 giorni, ossia sino al 2/8/24, ai creditori nominativamente indicati negli allegati A, B e C alla nota di deposito del 18/4/24 della società ricorrente: (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;
- b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Udine 30/4/24

Il Giudice
Gianmarco Calienno